



COMUNE DI MOSCUFO

- PROVINCIA DI PESCARA -

Cap 65010 - Piazza Umberto I n. 9

ALLEGATO A

alla delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 08/09/2014

ALIQUOTE ANNO 2014 TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie categorie A/1, A/8 e A/9	1,80 per mille
Unità immobiliari e relative pertinenze assimilate per legge o per proprio regolamento all'abitazione principale, e comunque non soggette ad IMU ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 221	1,80 per mille
Abitazione, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie categorie A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato gratuito, con contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, a parenti entro il primo grado, in linea retta, i quali vi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale.	1,50 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione o non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	1,50 per mille
Unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe)	1,00 per mille
Aree edificabili	1,00 per mille
Altre unità immobiliari	1,50 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille

ESTRATTO REGOLAMENTO TASI

(Deliberazione di C.C. n. 11 del 08/09/2014)

Omissis...

Articolo 10

DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, con la delibera di approvazione delle aliquote ha facoltà di introdurre ulteriori detrazioni o altre misure agevolative dalla TASI;

2. È prevista un **DETRAZIONE di € 100,00** fino a concorrenza della tassa, ai proprietari della sola abitazione principale e relative pertinenze o per i titolari di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, **portatori di handicap** riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 con percentuale di invalidità riconosciuta al 100% o per coloro che abbiano un familiare convivente portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della citata normativa, con reddito imponibile IRPEF riferito all'anno precedente non superiore a € 8.200,00 lordi se il soggetto passivo vive da solo; non superiore a € 14.500,00 per il nucleo di due persone; detto limite viene incrementato di € 3.100,00 per ogni ulteriore componente.

Ai fini della concessione dell'agevolazione i contribuenti interessati dovranno presentare specifica domanda allegando copia della certificazione che attesti la disabilità grave del proprietario o del familiare convivente ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/92 e copia della dichiarazione dei redditi, entro il termine del 31 dicembre dell'anno di riferimento, pena la decadenza del beneficio.

Per le certificazioni rilasciate in corso d'anno, la detrazione decorre dalla data di riconoscimento della disabilità, pertanto il beneficio è da rapportare ai mesi di relativa spettanza.

3. È prevista un **DETRAZIONE di € 50,00** per l'abitazione, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 concessa in comodato gratuito, con contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, a parenti entro il primo grado, in linea retta, i quali vi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale.

Ai fini della concessione dell'agevolazione i contribuenti interessati dovranno presentare specifica domanda allegando copia del contratto di comodato registrato entro il termine del 31 dicembre dell'anno di riferimento, pena la decadenza dal beneficio.

Per i contratti stipulati in corso d'anno, la detrazione decorre dalla data di stipula del contratto, pertanto il beneficio è da rapportare ai mesi di relativa spettanza.

4. **La BASE IMPONIBILE ai fini TASI è RIDOTTA del 50%:**

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 recante il " Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Per i fabbricati dichiarati inagibili con provvedimento dell'autorità comunale, o di altra pubblica autorità titolata, dovrà essere allegato il relativo provvedimento e non è necessario produrre alcuna altra perizia. Per fabbricato inagibile si intende quello che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato per ragioni di pericolo all'integrità fisica ed alla salute delle persone, a causa di una sopravvenuta fatiscenza strutturale, ovvero: diroccato, pericolante e staticamente compromesso. Non possono in ogni caso essere considerati inagibili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi natura finalizzati al loro ammodernamento, miglioramento, adeguamento, conservazione, la cui eventuale inagibilità non sia stata accertata e dichiarata prima dell'inizio dei lavori. La riduzione della base imponibile decorre dalla data di presentazione della dichiarazione all'ufficio tributi del Comune e non può avere effetto retroattivo.

5. Sono inoltre ESENTI le seguenti tipologie di immobili:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività

assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non.

Omissis...

Per la corretta applicazione del tributo si rimanda alla consultazione del Regolamento TASI del Comune di Moscufo, approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 08/09/2014, nonché alla normativa nazionale e comunitaria vigente.